



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

# ANNO V ANNALI 2017 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

LUCIA LA GIOIA

Violenza di genere e processo penale:  
spunti di riflessione a tutela delle c.d. “vittime vulnerabili”





## **DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

## **DIRETTORE DEGLI ANNALI**

Nicola Triggiani

## **COMITATO DIRETTIVO**

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli, Danila Certosino, Laura Costantino,  
Nicola Fortunato, Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

## **COMITATO SCIENTIFICO**

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,  
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,  
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,  
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

## **RESPONSABILE DI REDAZIONE**

Patrizia Montefusco

---

### **Contatti:**

Prof. Nicola Triggiani  
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: [annali.dipartimentojonico@uniba.it](mailto:annali.dipartimentojonico@uniba.it)  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://edizionidjsge.uniba.it/>



Lucia La Gioia

VIOLENZA DI GENERE E PROCESSO PENALE: SPUNTI DI RIFLESSIONE A TUTELA DELLE C.D. “VITTIME VULNERABILI”\*

ABSTRACT	
<p>La tematica trattata si caratterizza per i mutamenti sopravvenuti all'interno del pensiero giuridico e che si evidenziano nel linguaggio normativo: “violenza di genere” e “vittima vulnerabile” sono concetti che solo in epoca recente sono entrati nel testo delle leggi e nel lessico processuale. Lo Stato italiano, con la ratifica della Convenzione di Istanbul, si impegna a contrastare il fenomeno della violenza di genere, in cui si ricomprende la “violenza contro le donne”. Il concetto viene rafforzato con il recepimento della Direttiva 2012/29/UE, con cui si qualifica la vittima vulnerabile, rispetto alla quale si registra una sempre più intensa necessità di rafforzare diritti e interessi processuali. Soffermando l'attenzione sulle novità dirompenti nel codice di rito, sebbene vi siano non pochi punti di criticità dovuti alla disorganicità degli interventi normativi e alla durata tutt'altro che ragionevole del processo, è possibile rintracciare significative evoluzioni: accanto al microsistema cautelare – <i>arricchito con l'introduzione degli artt. 282 bis e ter c.p.p.</i> – si collocano le modalità protette per l'acquisizione della testimonianza della vittima portatrice di vulnerabilità, i cui parametri sarebbero indicati dal nuovo art. 90 <i>quater</i> c.p.p. e rimessi al prudente apprezzamento del giudice.</p>	<p>The subject covered is characterized by changes that have occurred within legal thinking and are highlighted in the normative language: "gender violence" and "vulnerable victim" are concepts that only recently entered the text of the laws and the procedural lexicon. The Italian State, with the ratification of the Istanbul Convention, is committed to counteracting the phenomenon of gender violence, which includes "violence against women". The concept is reinforced by the transposition of the 2012/29/EU Directive, which introduces the concept of vulnerable victims, with which there is a growing need to strengthen rights and procedural interests. By emphasizing the disruptive novelties in rite code, though there are not a few critical points due in particular to the disorganization of regulatory interventions and to the very lengthy duration of the process - it is possible to trace significant evolutions: next to the precautionary microsystem - enriched with the introduction of art. 282 <i>bis</i> and <i>ter</i> c.p.p. - there are secured procedures for acquiring the witness of the vulnerable victim, whose parameters would be indicated by the new art. 90 <i>quater</i> c.p.p. and relinquished to the prudent appreciation of the judge.</p>
<b>Violenza di genere – vittima vulnerabile</b>	<b>Gender violence – vulnerable victim</b>

Sommario: 1. Violenza di genere e novità processuali a quattro anni dalla legge n. 119/2013. – 2. Il recepimento della Direttiva 2012/29/UE e la necessaria armonizzazione giuridica interna. Quale incidenza per il contrasto alla violenza di genere? – 3. Nozione di vittima “vulnerabile” e sistema di protezione. – 4. Le modifiche intervenute a seguito della c.d. “Riforma Orlando”. – 5. Brevi riflessioni conclusive.

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Sono trascorsi ormai quattro anni dall'entrata in vigore della l. 15 ottobre 2013, n. 119, che ha determinato la conversione, con modificazioni, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province<sup>1</sup>; l'intervento legislativo si inserisce nel solco della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, risalente all'11 maggio 2011, ratificata dal nostro Paese con L. 27 giugno 2013, n. 77.

Nonostante la scelta discutibile di accostare interventi legislativi afferenti a materie tra loro diverse, si apprezza lo sforzo di voler assicurare una incisiva normativa di contrasto al fenomeno dilagante della violenza di genere<sup>2</sup>.

Per meglio comprendere lo spirito della novella, sia consentito riportare l'interpretazione ermeneutica delle S.U.: «il testo normativo si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica; (*omissis*) il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che le subisce; (*omissis*) la storia dell'emendamento con cui è stata introdotta la nozione di 'delitti commessi con violenza alla persona' dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; (*omissis*) la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale cioè da cagionare una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato»<sup>3</sup>.

In questa prospettiva risulta certamente apprezzabile la rafforzata tutela cautelare: l'art. 299 cod. proc. pen. si è arricchito dell'aggiunta del co. 2 *bis*, a norma del quale «i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 *bis*, 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> In relazione alla questione "femminicidio", di particolare interesse, Trapella, 2017, 2, 21 ss.; Bargis, Bellutta, 2017, 79.

<sup>2</sup> De Martino, 2013, 1 ss.; Iacovelli, 2013, 1369.

<sup>3</sup> Cass. S.U. 16.03.2016 n. 10959, *C.E.D. Cass. n. 265893*; in commento, Bressanelli, 2016.

<sup>4</sup> Per un inquadramento analitico, Belluta, 2014, 83; Diddi, 2014, 2, 99; Potetti, 2014, 981; Ruggiero R.A., 2014, 2356.

In particolare, gli interventi del legislatore in materia cautelare sembrano rispondere ad una duplice esigenza.

Per un verso, si è provveduto all'ampliamento del catalogo dei reati per cui può essere disposta, anche in deroga ai limiti di pena, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* cod. proc. pen.) e si è introdotta una nuova modalità di controllo della prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* cod. proc. pen.); contestualmente, e sempre in chiave di protezione della vittima, è stata introdotta l'ulteriore previsione della comunicazione, al pubblico ministero e al giudice, della sottoposizione dell'indagato/imputato ad un programma di prevenzione della violenza che, nell'eventualità di esito positivo, potrà costituire un elemento di valutazione ai fini di una eventuale revoca o sostituzione della misura cautelare. Per altro verso, in sintonia con l'esigenza di anticipazione della tutela da apprestare alla persona offesa, si sono rafforzati i diritti partecipativi della vittima, riconoscendo sia taluni obblighi informativi, sia la possibilità di intervenire nelle ipotesi in cui si richieda la sostituzione o la revoca di misure cautelari.

La *ratio* legislativa tracciata trova conferma nella correlata tutela preventiva: nei casi di violenza domestica, al pari che nelle ipotesi di *stalking*, è contemplata la misura dell'ammonizione, introdotta con l'obiettivo di responsabilizzare l'autore dell'atto violento e/o persecutorio, in relazione al valore antigiuridico del comportamento posto in essere che, magari, non ha ancora assunto la portata offensiva idonea ad attivare la tutela penale. All'uopo, il questore, anche in assenza della condizione di procedibilità della querela, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, può ammonire l'autore della condotta.

Trattasi di una vera e propria misura di prevenzione, attivabile in un momento propedeutico alla potenziale commissione del reato e che si incardina sulla pericolosità dell'offensore, desumibile anche solo attraverso la semplice segnalazione fattane dalla vittima, la quale potrà avvalersi in via preventiva di un procedimento decisamente più snello di quello tipicamente cautelare previsto dal codice di rito per i reati endofamiliari.

Particolarmente dibattuta, inoltre, è risultata la previsione della *irrevocabilità* della querela avente ad oggetto atti persecutori, *ex* art. 612 *bis* cod. pen.; le perplessità manifestate nei confronti di questa soluzione – peraltro originariamente adottata dal codice penale per i delitti contro la libertà sessuale – hanno determinato il legislatore, in sede di conversione del D.L. 93/2013, a circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui il delitto sia stato realizzato con minacce reiterate e gravi, diversamente ripristinando la possibilità di remissione della querela, sia pure esclusivamente in sede processuale, al fine di consentire al giudice di poter apprezzare la spontaneità dell'atto revocatorio, escludendo, per quanto possibile, forme di condizionamenti e di pressioni esercitate sulla vittima per indurla a ritrattare.

La procedibilità a querela di parte, se per un verso risponde all'esigenza di rispettare la libertà di autodeterminazione della vittima, per altro verso necessita di un

bilanciamento con le istanze derivanti dal contesto internazionale: con l'entrata in vigore, il 1° agosto 2014, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) è divenuto vincolante l'impegno ad assicurare "che le indagini e i procedimenti penali per i reati previsti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia"<sup>5</sup>.

*Ergo*, volendo esprimere una considerazione di portata generale, si potrebbe affermare che il fulcro della normativa sulla violenza di genere è rappresentato dalle misure cautelari e dai connessi obblighi di comunicazione: se il codice del 1988, al di là della detenzione provvisoria, non contemplava alcuna specifica cautela in grado di soddisfare l'esigenza di protezione della vittima intesa come "individuo"<sup>6</sup>, la legislazione più recente, tanto in recepimento delle fonti sovranazionali quanto sulla spinta di logiche emergenziali<sup>7</sup>, ha introdotto una serie di misure cautelari di natura special-preventiva<sup>8</sup> dirette a tutelare, non già la collettività, bensì la vittima intesa come soggetto determinato e vulnerabile, ponendo particolare attenzione alle violenze e aggressioni consumate in ambito familiare o comunque affettivo<sup>9</sup>.

A ben vedere, quindi, negli ultimi anni il nostro ordinamento ha tentato di contrastare la violenza di genere, nell'alveo della quale si colloca la violenza nei confronti delle donne, adottando misure principalmente dirette a rafforzare l'interesse della vittima a ricevere un'adeguata ed efficace protezione «per mezzo del procedimento penale», riconoscendole il diritto di essere protetta da ulteriori azioni criminose da parte dell'aggressore (cd. vittimizzazione ripetuta)<sup>10</sup>, ma che evidentemente non sono ancora sufficienti ad inibire efficacemente il perpetrarsi di

<sup>5</sup> *Infra*, Diddi, *cit.*, 91 ss.; Pecorella, 2016, 1.

<sup>6</sup> Sul ruolo marginale attribuito alla vittima dal codice del 1988, Belluta, 2013, 143; Cesari, 2012, 464; Paulesu, 2008, 596.

<sup>7</sup> Senza pretese di completezza, si ricordano la Decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale; la Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali di Lanzarote, del 25 ottobre 2007; la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul, dell'11 maggio 2011; la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. In dottrina, per un approfondimento, *cfr.* Aimonetto, 2005, 1327 ss.; Belluta, 2012, 95.

<sup>8</sup> Zacchè, 2015, 652.

<sup>9</sup> Basti pensare alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare *ex art.* 282 *bis* cod. proc. pen., la cui operatività trascende la dimensione spaziale strettamente intesa come "domestica" ed estendendone l'applicazione, quanto ai reati intrafamiliari tassativamente indicati, a prescindere dai limiti edittali previsti in generale dall'art. 280 cod. proc. pen.; ancora, la misura *ad hoc* del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 282-*ter* cod. proc. pen., finalizzata a determinare una remora nei confronti dell'aggressore, consapevole che esiste una rete di protezione attorno alla vittima delle sue attenzioni persecutorie e/o aggressive.

<sup>10</sup> Simonato, 2014, 28.

azioni allarmanti e a prevenire la gravità degli atti successivi, connotati da una accresciuta aggressività rispetto ai “campanelli di allarme” che la vittima *in primis*, nonché talvolta le istituzioni e lo stesso legislatore, tendono a sottovalutare e minimizzare o, per converso, a reprimere con politiche punitive, anche preventive, più rigorose, sebbene da sole non del tutto soddisfacenti.

2. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212<sup>11</sup>, l’ordinamento italiano attua la delega normativa conferita al Governo dalla L. 6 agosto 2013, n. 96, per il recepimento della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La citata Direttiva, salutata con favore in ambito europeo come una sorta di “Statuto dei diritti delle vittime”, mira a realizzare, in maniera più efficace rispetto alla precedente decisione quadro 2001/220/GAI, l’armonizzazione, all’interno degli Stati membri, dei diritti delle vittime di reato durante tutto l’arco del procedimento penale, ossia dalle indagini al processo, ed anche successivamente allo stesso<sup>12</sup>.

La *ratio* è rintracciabile nella volontà di riuscire ad apprestare una omogeneità di tutela alle vittime dei reati, assicurando parità di condizioni in materia di informazione, assistenza e protezione, indipendentemente dal luogo di celebrazione del processo.

Invero, le diversificate condizioni di trattamento processuale correlate alla diversa cittadinanza o al diverso luogo di residenza della vittima rispetto a quello di commissione del reato, oltre a determinare una aperta violazione del principio di libera circolazione delle persone – posto a fondamento degli interventi giuridici europei in materia di tutela delle vittime ancor prima del Trattato di Lisbona – comporterebbero un serio impedimento alla realizzazione del Programma di Stoccolma, volto al consolidamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione<sup>13</sup>.

Il recepimento delle diverse prescrizioni sul catalogo di diritti e facoltà spettanti alle vittime di reati, rappresenta senza dubbio un importante segnale di mutamento rispetto al tradizionale modello processual-penalistico del nostro ordinamento giuridico, improntato ad una visione piuttosto “miope” rispetto alle esigenze della

<sup>11</sup> D.Lgs. 212/2015 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.3 del 5.01.2016, ed entrato in vigore il 20 gennaio 2016.

<sup>12</sup> Tra le diverse fonti europee nella materia penale, dedicate alle vittime sono altresì da ricordare: la Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti; la Direttiva 2011/36/UE, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani e introduce disposizioni comuni in materia di protezione delle vittime; la Direttiva 2011/99/UE, volta ad istituire l’Ordine di protezione europeo (OPE); la Direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. *Infra*, Luparia, 2013.

<sup>13</sup> Il Protocollo di Stoccolma è stato adottato dal Consiglio europeo nelle sedute del 10 e 11 dicembre 2009; la relativa tabella di marcia è stata approvata con risoluzione 10 giugno 2011 del Consiglio (la c.d. tabella di marcia di Budapest), in G.U.U.E. 28.06.2010 n. 187.

persona offesa, considerata titolare di poteri incisivi solo in quanto portatrice di interessi civilistici.

Per inciso, giova rammentare che il ruolo sostanzialmente marginale della persona offesa non si è evoluto nemmeno a seguito della riforma costituzionale sul “giusto processo”, che, nel riformulare l’art. 111 Cost., si concentra *in toto* sulle prerogative spettanti alla persona accusata<sup>14</sup>.

Il D.Lgs. 212/2015 assicura quel necessario riordino in relazione al ruolo della persona offesa, con incisivi interventi di natura processuale e che di seguito si sintetizzano<sup>15</sup>.

*In primis*, assume particolare rilievo lo *status* di minorenni, tanto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sua gravità, quanto in ordine alla possibile adozione di specifiche misure di protezione per le vittime minori di età. Com’è noto, le tecniche scientifiche generalmente utilizzate per stabilire l’età, si avvalgono dell’auxologia, ossia di accertamenti radiologici idonei a valutare la maturazione scheletrica e gli stadi di sviluppo dentale della persona.

L’art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 212/2015 aggiunge il co. 2 *bis* all’art. 90 cod. proc. pen., introducendo l’obbligo per il giudice, in caso di dubbio sulla minore età della persona offesa, di procedere ad accertamento tecnico, sancisce al contempo che, ove l’incertezza permanga pur all’esito della verifica disposta, la minore età si presume ai fini dell’applicazione delle norme processuali<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Vero è che negli ultimi anni, proprio dando seguito agli impegni sovranazionali assunti, il legislatore italiano ha progressivamente apportato significativi emendamenti ed innovazioni nella disciplina penale, sostanziale e processuale, con la precipua finalità di ampliare i diritti e le facoltà esercitabili dalle persone offese, ma a ben vedere trattasi per lo più di interventi circoscritti a determinate categorie di reati tassativamente contemplati: a titolo meramente esemplificativo, la L. 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale; il D.Lgs. 24/2014 relativo alle vittime di tratta; il D.L. 93/2013, convertito dalla L. 119/2013, riguardante le vittime della violenza di genere e domestica.

<sup>15</sup> Per i primi commenti, Bronzo, 2016; Famiglietti, 2016, 2, 142; Tavassi, 2016, 3, 108; Vispo, 2016.

<sup>16</sup> La nuova disposizione intende colmare una lacuna del sistema, già sollevata in sede di attuazione della direttiva n. 2011/36/UE di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani: il D.Lgs. 24/2014, all’art. 4, ha previsto che nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull’età del minore straniero non accompagnato vittima di tratta e l’età non sia accertabile da documenti identificativi, occorre attivare una procedura multidisciplinare volta alla determinazione dell’età, le cui fasi e la cui competenza distribuita in capo ai vari soggetti istituzionali coinvolti sono da definirsi nel dettaglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ad oggi, tuttavia, non ancora adottato). Or dunque, tale procedura multidisciplinare, da estrinsecarsi con il coinvolgimento di personale specializzato e, se necessario, delle autorità diplomatiche preposte, sembra collocarsi in un momento diverso e verosimilmente anteriore rispetto a quello in cui il giudice penale dispone l’accertamento tecnico. In altri termini, il D.Lgs. 24/2014 sembra riferirsi al momento del primo contatto con i minori non accompagnati vittime di tratta, per l’accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione, mentre la perizia di cui al comma 2 *bis* dell’art. 90 cod. proc. pen., come riformato *ex* D.Lgs. 212/2015, si colloca evidentemente in una prospettiva più propriamente processuale.

Altra novità afferisce al concetto di “vittima”, che la Direttiva recepita definisce alla stregua di «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo o perdite economiche causati direttamente dal reato».

Significativa l'estensione dei soggetti titolari di diritti e facoltà esercitabili in caso di decesso della persona offesa dal reato: l'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), novella il co. 3 dell'art. 90 cod. proc. pen., in attuazione della citata Direttiva che impone di includere nella nozione di familiari, oltre al coniuge, anche «la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo».

Sebbene già in larga parte codificato con la L. 119/2013, il diritto all'informazione viene ulteriormente valorizzato, nella consapevolezza che esso postula la condizione fondamentale affinché il processo penale possa assolvere alla propria funzione di “scudo” e di “spada” in favore della persona offesa, garantendone la protezione rispetto all'imputato e rispetto alla violenza stessa derivante dalla vicenda processuale (la c.d. vittimizzazione secondaria), nonché offrire alla vittima una efficace difesa delle proprie ragioni attraverso un'informativa dettagliata dei propri diritti e delle facoltà.

Trova, pertanto, inserimento nel codice di rito l'art. 90 *bis*, rubricato “Informazioni alla persona offesa”: la norma recepisce le disposizioni della Direttiva comunitaria finalizzate a mettere la persona offesa in condizione di comprendere ed essere compresa sin dal primo contatto con l'autorità procedente<sup>17</sup>.

Tali informazioni riguardano:

- le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, il ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335, co. 1, 2 e 3 *ter*, cod. proc. pen.;
- la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- la facoltà di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;
- il diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti;
- le misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

<sup>17</sup> L'art. 90 *bis* cod. proc. pen. contiene l'elenco di una serie di informazioni tecnico-giuridiche da comunicare in una lingua comprensibile, utili ad orientare la persona offesa durante lo svolgimento delle indagini e nell'eventuale fase processuale.

- la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 cod. pen. o attraverso la mediazione, prevista dagli articoli 464 *bis* ss. cod. proc. pen. e relative disposizioni di attuazione (artt. 4 e 5 L. 22 aprile 2014, n. 67);
- le facoltà spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione con messa alla prova o in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza e le case rifugio.

Si tratta di una comunicazione di ampio respiro, finalizzata a rendere la persona offesa pienamente consapevole dei diritti e facoltà che la legge le riconosce e che, secondo la normativa europea, costituiscono lo *standard* minimo da dover assicurare.

Naturalmente l'effettività del diritto di informazione della vittima presuppone che gli operatori che con essa entrano in contatto durante le diverse fasi – procedurali e processuali – siano adeguatamente formati, in modo da poter traslare il disposto codicistico dell'informazione in un servizio di reale assistenza e protezione, affinché la persona offesa abbia consapevolezza delle conseguenze della propria denuncia e poter adeguatamente assumere le necessarie determinazioni in merito alla partecipazione al procedimento penale<sup>18</sup>.

Altra disposizione normativa aggiuntiva sul diritto di informazione è quella dell'art. 90 *ter* cod. proc. pen., rubricato "Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione", che integra l'attuale regime delle comunicazioni di cui all'art. 299, co. 2 *bis*, 3 e 4 *bis*, cod. proc. pen., testualmente prescrivendo che «fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva». Sempre conformemente alla Direttiva, la previsione reca un inciso che legittima l'omissione della suddetta comunicazione, qualora «...risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato»: in sostanza, il legislatore ha individuato quale motivo ostativo l'emergenza di concreti elementi da cui desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato rimesso in libertà.

Volendo rispondere al quesito "*Quale incidenza per il contrasto alla violenza di genere?*", possiamo anzitutto osservare che il D.Lgs. 212/2015 enuncia il richiamo ad una categoria di reati considerati in sé pericolosi per la vittima, mentre la Direttiva di recepimento sembrerebbe suggerire una valutazione della situazione di rischio da effettuare caso per caso, in ragione della natura e gravità del reato, nonché in

<sup>18</sup> Compiutamente, Illuminati, 2016, 63 ss.

considerazione del rischio di ritorsioni e di danno per le vittime.

Le maggiori critiche deriverebbero dalla tutt'altro che pacifica identificazione dei “delitti commessi con violenza alla persona”.

Invero, sulla nozione di violenza alla persona, si registrano contrasti interpretativi, per la cui soluzione torna utile il recente intervento delle S.U.<sup>19</sup>: la sentenza risente del «fenomeno di emersione e di nuova considerazione» della posizione della persona offesa all'interno del processo penale, sollecitato dall'allarme sociale provocato dalle varie forme di criminalità contro i soggetti c.d. deboli e contro le donne in particolare.

Le S.U., omettendo di soffermarsi sulla questione relativa alla portata letterale dell'espressione «violenza alla persona», giungono a delimitarne l'ambito applicativo sulla base del contesto normativo europeo di riferimento.

Si osserva, a giusta ragione, che nelle fonti sovranazionali di interesse, l'espressione «violenza alla persona» viene sempre intesa «in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche» e che lo *stalking* rientra tra le ipotesi «significative di violenza di genere che richiedono particolari forme di protezione a favore delle vittime»<sup>20</sup>.

3. Emerge una valenza “atipica” della vulnerabilità della persona offesa, ossia avulsa rispetto tanto alla tipologia di reati per i quali si procede, quanto alle caratteristiche personali della vittima.

Volendo offrire la definizione di “vittima vulnerabile” essa potrebbe sintetizzarsi in colei che per le caratteristiche proprie – in quanto minore di età o infermo di mente – ovvero per il tipo di violenza subito, ha registrato un trauma in conseguenza del reato e rischia di essere indotto alla c.d. “vittimizzazione secondaria”, intesa quale patimento di un nuovo trauma derivante dalla celebrazione del processo penale e connesso alla riedizione del ricordo o agli effetti della vicenda processuale (clamore pubblico, giudizio altrui, confronto con l'autore del reato, ecc.).

La definizione è tratta dall'analisi del testo normativo dell'art. 90 *quater* cod. proc. pen., introdotto dal D.lgs. 212/2015 e che offre un elenco dei possibili indici da cui desumere la condizione di vulnerabilità: minore età, infermità mentale o deficienza psichica, tipologia di fattispecie delittuosa subita, modalità e circostanze del fatto di reato, oltre alla presunzione di vulnerabilità qualora «il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato».

Nonostante i provvedimenti normativi nazionali che si sono susseguiti negli ultimi anni, ad oggi ancora manca una definizione inequivocabile di “vittima vulnerabile”,

<sup>19</sup> Cass. S.U. 16.03.2016 n. 10959.

<sup>20</sup> Per un approfondimento sul reato di *stalking*, De Simone, 2013, 3, 1ss.

essendo la stessa rimessa ad una valutazione calibrata sul libero convincimento del giudice.

Il riconoscimento della condizione di vulnerabilità incide in maniera significativa sullo statuto della prova dichiarativa, posto che la vittima vulnerabile è di per sé destinataria di una tutela privilegiata nel momento in cui se ne assume la testimonianza<sup>21</sup>.

La vittima vulnerabile, infatti, dalla fase delle indagini preliminari, può essere sentita con l'assistenza dello psicologo e l'assunzione della testimonianza in incidente probatorio è protetta attraverso la previsione di speciali modalità, ossia precludendo il contatto diretto con le parti coinvolte nella *cross examination*, le quali formulano le domande in via mediata attraverso il giudice o lo psicologo. L'incidente probatorio rappresenta il suggello della prova dichiarativa, tenuto conto dello sbarramento alla riedizione dibattimentale della testimonianza sugli stessi fatti, a tenore dell'art. 190 *bis*, co. 1 *bis*, cod. proc. pen.; dell'esame si richiede documentazione a mezzo di riproduzione fonografica o audiovisiva, onde assicurare la fruibilità successiva della prova dichiarativa<sup>22</sup>.

L'intervento legislativo è finalizzato alla contrazione delle audizioni ed è giustificato non solo dall'esigenza di tutelare il dichiarante dal rischio di vittimizzazione secondaria, ma anche dalla necessità di garantire l'affidabilità dei contenuti dichiarativi che potrebbe essere inquinata dallo svolgimento dell'esame con modalità ordinarie non sostenibili dal dichiarante<sup>23</sup>. L'audizione in dibattimento della vittima vulnerabile diviene un evento residuale<sup>24</sup>.

Il D.Lgs. 212/2015 definisce lo statuto della testimonianza delle vittime portatrici di vulnerabilità, offrendo garanzie anche maggiori rispetto a quelle richieste dalla Direttiva 2012/29/UE: quest'ultima, infatti, suggeriva la necessità di un accertamento in concreto della condizione di vulnerabilità della singola vittima, determinandone la presunzione solo con riferimento alla minore di età<sup>25</sup>; il legislatore italiano, invece,

<sup>21</sup> Recchione, 2017, 1, 69 ss.

<sup>22</sup> Il rischio, ovviamente, è di determinare l'ipertrofia del contraddittorio anticipato, come osservato da Recchione, *cit.*, p. 75.

<sup>23</sup> Testualmente, Recchione, 2017, *cit.*, 72, precisando che: "il tentativo di dare corpo alla condizione di vulnerabilità induce a riconoscere tale stato ogni volta che si manifesti l'incapacità del dichiarante di reagire fisiologicamente all'esame condotto con modalità ordinarie, soprattutto a notevole distanza dai fatti. Il dichiarante vulnerabile, più degli altri, presenta criticità relazionali e difficoltà di riedizione mnemonica, che rendono particolarmente evidente il nesso tra tempestività dell'assunzione della testimonianza ed affidabilità dei contenuti della stessa. La caratteristica che individua la vulnerabilità può essere individuata, in estrema sintesi, nella difficoltà di ricordare e descrivere i fatti che hanno generato il disagio relazionale, senza mediazione ed in presenza dell'accusato; difficoltà destinata ad aggravarsi con il passare del tempo che, di regola, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria.

<sup>24</sup> Cass., S.U., 28 aprile 2016, n. 27620, in *CED Cass. n. 267486*, statuendo che "è rimessa al giudice la valutazione circa l'ineffabile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, ad un ulteriore stress al fine di saggiare la fondatezza dell'impugnazione proposta avverso la sentenza assolutoria".

<sup>25</sup> Artt. 22 e ss. Direttiva 2012/29/UE.

questa volta è apparso più attento ed ha contemplato una vasta area di vulnerabilità presunta, cui si affianca la rilevazione della vulnerabilità "atipica", intesa come condizione di debolezza relazionale della vittima, da analizzare in conformità ai parametri indicati nell'art. 90 *quater* cod. proc. pen..

Sebbene la disposizione normativa in esame non faccia alcun espresso riferimento alla violenza di genere, si può desumere che la stessa sia da ricomprendere nell'alveo dei c.d. "delitti sentinella" che fanno sorgere la presunzione di vulnerabilità; questa, certamente, l'interpretazione maggiormente esaustiva e consona alle politiche legislative di contrasto al dilagante fenomeno della violenza di genere e, in particolare, della violenza nei confronti delle donne<sup>26</sup>.

4. *L'exkursus* conferma la frammentarietà degli strumenti offerti dal sistema processual-penalistico: se per un verso l'ordinamento sembra valorizzare la partecipazione della vittima e al contempo apprestarle le tutele necessarie in quanto "soggetto debole" esposto alla vittimizzazione primaria e secondaria, dall'altra parte tradisce la *ratio* dell'accertamento penale, come accade in punto di sostituzione o di revoca delle misure cautelari<sup>27</sup>.

In questo particolare scenario interviene la L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando"), recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"<sup>28</sup>.

Anzitutto si evince un rafforzamento con riguardo ai diritti informativi, riconoscendo alla persona offesa il diritto di richiedere all'autorità procedente informazioni sullo stato del procedimento, decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela.

La novella trova coerentemente riscontro nell'art. 90 *bis* cod. proc. pen., ove è stato inserito l'avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

Sebbene apprezzabile negli intenti, le menzionate modifiche normative destano talune perplessità: il richiamo alla necessità di tutelare il segreto investigativo e il riferimento alla mera facoltà rimessa alla persona offesa di «chiedere di essere informata» sembrano lasciare un'ampia discrezionalità all'autorità procedente.

Ulteriore emendamento di interesse riguarda l'avviso della richiesta di archiviazione: il termine ordinario di dieci giorni per spiegare opposizione è stato esteso a venti, a norma dell'art. 408 co. 3 cod. proc. pen., mentre quello contemplato dal co. 3 *bis* è stato aumentato a trenta; l'ampliamento dei termini è finalizzato a garantire alla persona offesa un lasso temporale maggiore per valutare l'opportunità di

<sup>26</sup> L'interpretazione suddetta trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: Corte E.D.U., Sez. I, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*.

<sup>27</sup> Trapella, 2017, *cit.*, 21.

<sup>28</sup> Per un'attenta analisi dei contenuti della riforma, v. Scalfati, 2017.

opporsi alla richiesta di archiviazione.

In particolare, in questa sede, preme soprattutto segnalare le forti perplessità che aveva suscitato il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, previsto dal nuovo art. 162 *ter* cod. pen.: poiché tale strumento di deflazione penale era stato previsto in relazione a tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, senza distinzione in relazione al limite edittale di pena o al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ma semplicemente subordinandolo alla circostanza che l'autore avesse proposto, entro il termine dell'apertura del dibattimento, un risarcimento, anche in forma specifica, riconosciuto congruo dal giudice, indipendentemente dall'accettazione della persona offesa, nel novero dei reati "riparabili" venivano ad essere ricomprese anche alcune ipotesi di *stalking*.

Da ultimo, però, il legislatore è intervenuto per escludere espressamente il reato di atti persecutori *ex* art. 612 *bis* cod. pen. da quelli suscettibili di riparazione con conseguente estinzione del reato, attraverso l'aggiunta di un ulteriore comma all'art. 162 *ter* cod. pen. (L. 4 dicembre 2017, n. 172 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie).

5. Alla luce di questa disamina, sia consentito rassegnare delle riflessioni conclusive: il D.L. 93/2013 convertito in L. 119/2013, considerato "legge contro il femminicidio" in virtù della motivata esigenza di offrire risposte al «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e al conseguente allarme sociale che ne è derivato», non definisce la fattispecie di femminicidio, bensì disciplina e rafforza l'azione rivolta a contrastare e prevenire la violenza di genere, che racchiude al suo interno varie categorie di condotte criminose (oltre all'omicidio, i maltrattamenti, lo *stalking*, le percosse, le lesioni, ecc.) accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. L'espressione "femminicidio", invece, descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell'autore del reato<sup>29</sup>.

Nel susseguirsi dei provvedimenti legislativi finalizzati ad arginare e contrastare le forme di violenza di genere, è stata posta attenzione particolare alla vittima, rafforzandone le tutele nelle situazioni di vulnerabilità.

Di contro, nonostante gli indubbi sforzi di adeguamento del sistema processuale

<sup>29</sup> Interessante in proposito, Bartolomeo, 2017, illustrando le risultanze di una inchiesta condotta dal Ministero della Giustizia: «Questa inchiesta raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016; nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più».

agli *standard* imposti dalla normativa europea, l'irragionevole durata del processo esaspera le criticità del sistema di tutela delle vittime: qualunque soluzione legislativa finisce con il risentire dell'eccessiva lentezza dei processi; una lentezza che indebolisce il diritto delle vittime ad ottenere giustizia, perdendo interesse alla definizione del giudizio e finendo con il percepire una sensazione di abbandono da parte dello Stato che promette tutela, ma non la assicura in tempi ragionevoli.

Tanto scoraggia la vittima – specie quella vulnerabile – e tale scoraggiamento retroagisce alla fase fondamentale in cui occorre "il coraggio di denunciare".

Sarebbe opportuna una "riscrittura" dell'art. 90 *quater* cod. proc. pen., onde pervenire ad una precisa definizione dei momenti in cui possano avviarsi i percorsi di tutela della vittima portatrice di vulnerabilità in tutte le fasi di snodo: preventiva, cautelare, di cognizione e successiva alla sentenza.

La revisione dell'art. 90 *quater* cod. proc. pen. potrebbe essere il punto di partenza per l'efficace riordino - seguendo un approccio olistico e multidisciplinare - della normativa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Nelle more, in assenza di una chiara ed inequivocabile presa di posizione del legislatore interno, è demandato agli operatori del diritto l'arduo e assai delicato compito di elaborare soluzioni interpretative rispettose delle istanze sovranazionali ed al contempo adeguate alle esigenze di un processo penale moderno e funzionale.

#### Riferimenti Bibliografici

Aimonetto G. (2005). La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale, *Giur. it.*, p. 1327.

Bargis M., Bellutta H. (2017). *Vittime di reato e sistema penale: la ricerca di nuovi equilibri*, Torino: Giappichelli.

Bartolomeo F. (2017). Inchiesta con analisi statistica del femminicidio in Italia, *Ministero della Giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa*.

Bellutta H. (2012). Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano, Aa.Vv., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino: Giappichelli, p. 95.

Bellutta H. (2013). *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in M. Bargis (a cura di), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Milano: Giuffrè, p. 143.

Bellutta H. (2014). Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato, *Legisl. pen.*, p. 83.

Bressanelli C. (2016). La "violenza di genere" fa il suo ingresso nella giurisprudenza di legittimità: le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 408 co. 3 bis c.p.p., *www.penalecontemporaneo.it*, 21 giugno 2016.

Bronzo P. (2016). In gazzetta le nuove tutele processuali delle vittime di reato, in *www.quotidianogiuridico.it*

Cesari C. (2012). La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di

un nuovo ruolo, in *Giur. it.*, p. 464.

De Martino P. (2013). Le innovazioni introdotte al codice di rito dal decreto legge sulla violenza di genere alla luce della Direttiva 2012/29/UE, *www.penalecontemporaneo.it*, 08 ottobre 2013.

De Simone G. (2013). Il delitto di atti persecutori (la struttura oggettiva della fattispecie), in *Arch. pen.*, 3, p. 1.

Didi A. (2014). Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, *Proc. pen. giust.*, 2, p. 99.

Famiglietti A. (2016). Persona offesa e modalità di audizione protetta: verso lo statuto del testimone vulnerabile, *Proc. pen. giust.*, 2, p. 142.

Iacovelli C. (2013). Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla persona, in *Dir. pen. proc.*, p. 1369.

Illuminati G. (2016). La vittima come testimone, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova: Cedam, p. 69.

Luparia L. (2013). L'Europa e una certa idea di vittima (ovvero come una direttiva può mettere in discussione il nostro modello processuale), *L'integrazione europea attraverso il diritto processuale penale*, Mastroianni R., Savy D., Napoli, Editoriale Scientifica, p. 91.

Paulesu P.P. (2008). Persona offesa dal reato, in *Enc. dir.*, II, Milano: Giuffrè, p. 596.

Pecorella C. (2016). Sicurezza vs libertà? La risposta penale alla violenza sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima, *www.penalecontemporaneo.it*, 05 ottobre 2016.

Potetti D. (2014). Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013, *Cass. pen.*, p. 981

Recchione S. (2017). La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali", la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità, *www.penalecontemporaneo.it*, 16 gennaio 2017.

Ruggiero R.A. (2014). La tutela processuale della violenza di genere, *Cass. pen.*, p. 2356.

Scalfati A. (2017). *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino: Giappichelli.

Simonato M. (2014). *Deposizione della vittima e giustizia penale*, Padova: Cedam, p. 28.

Tavassi L. (2016). Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato, *Proc. pen. giust.*, 3, p. 108.

Trapella F. (2017). Fattispecie di femminicidio e processo penale. A tre anni dalla legge sulla violenza di genere, *www.penalecontemporaneo.it*, 09 febbraio 2017, 2, p. 21.

Vispo D. (2016). La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del D. lgs. 212/2015, *www.la legislazione penale.eu*.

Zacchè F. (2015). Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima,

*Violenza di genere e processo penale: spunti di riflessione a tutela delle c.d. "vittime vulnerabili"*

*Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 652.